



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

41[^] Seduta

Martedì 7 maggio 2024

Deliberazione n. 291 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 17, assenti 14.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, preso atto della nuova relazione tecnico-finanziaria presentata dal consigliere Molinaro, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.223/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 15, astenuti 2. –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 13 maggio 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 291 del 7 maggio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI
DALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2024.

Reggio Calabria, 13 maggio 2024.

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge si intende far assumere alla Regione Calabria, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f).

La legge ha l'obiettivo di contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l'intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti.

Dall'approvazione della presente legge, la Regione potrà favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50%).

In particolare, qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale e operativa in Calabria e abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Calabria.

La bontà dei crediti, alla luce degli ultimi interventi legislativi, è ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto "Decreto aiuti", del cosiddetto "Decreto aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto semplificazioni" in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto



Consiglio regionale della Calabria

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità della presente legge è rappresentata dal fatto che i soggetti deputati all'acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal D.L. 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

Pertanto, la Regione che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non può essere cessionaria del credito. Diversamente da quanto avviene per la Regione, gli enti pubblici economici e/o le società partecipate non incluse nell'elenco richiamato dal D.L. n. 11/2023 possono essere annoverate tra "Altri soggetti" ai quali può essere effettuata la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto n.34/2020.

La legge è, dunque, in linea con lo *ius superveniens* di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del decreto-legge n.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione.

Inoltre, si evidenzia che la presente legge ricalca quanto previsto dalla legge della Regione Basilicata n. 20/2023, che secondo il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è coerente rispetto alla legislazione statale di riferimento.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente intervento normativo prevede all'articolo 2 l'istituzione di una piattaforma elettronica, per la cui realizzazione è previsto per l'anno 2024 un impegno di spesa pari a 25.000,00 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione



Consiglio regionale della Calabria

dell'articolo 2 si provvede con le risorse stanziare nella Missione 20, Programma 03 del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, del bilancio di previsione 2024-2026.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo individua le finalità della legge. Contiene disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	L'articolo individua le misure per il trasferimento dei crediti fiscali. Con riferimento all'istituzione della piattaforma elettronica di cui al comma 1, lettera a), si prevede un impegno di spesa per l'anno 2024 pari a € 25.000, necessari per la creazione della stessa.	//	//	25.000,00 €
3	L'articolo individua gli adempimenti attuativi della presente legge a carico della regione Calabria, che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
4	L'articolo individua la norma finanziaria specificando che all'attuazione agli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati per l'anno 2024 nel limite massimo di € 25.000,00, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.			
5	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La somma necessaria per la realizzazione della piattaforma elettronica di cui all'articolo 2, sulla base dei costi di mercato, è pari solo per l'anno 2024 a 25.000,00 euro a valere sul Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 20, Programma 03 Capitolo U0700120101	- 25.000,00 €	//	//	- 25.000,00 €
Missione 17, Programma 01	25.000,00 €	//	//	25.000,00 €
Totale	25.000,00 €	//	//	25.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), la Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria, gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, in legge 11 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), del d.l. 34/2020, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.

Art. 2 (Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al d.l. 11/2023, la Regione Calabria:



Consiglio regionale della Calabria

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, è possibile utilizzare anche piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti o imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l.196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 4, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo e le operazioni di coordinamento con comuni, province e consorzi per favorire l'acquisto dei crediti nella Regione, da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.

2. Le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici regionali o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009 per l'acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco.

3. Le tipologie di crediti d'imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all'articolo 2 del d.l. 11/2023.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, la Regione Calabria stabilisce i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.



Consiglio regionale della Calabria

5. Gli enti pubblici economici regionali e le società di cui alla lettera c) del comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui all'articolo 1 dalle banche, oppure dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o dalla banca capogruppo, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia, ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile, anche per l'ipotesi di provvedimento di sequestro preventivo del credito da parte dell'autorità giudiziaria.

6. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui di cui al presente articolo e dell'articolo 3, l'acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, per un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Art. 3

(Adempimenti)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria disciplina con proprio atto le modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2. La fase negoziale con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, quantificati per l'anno 2024 nel limite massimo di 25.000,00 euro, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 17, Programma 01 (U.17.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.